

Oggetto

BONUS FIERE INTERNAZIONALI IN ITALIA 2022

AGGIORNAMENTO

5 SETTEMBRE 2022

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 25 bis Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito in legge 12 luglio 2022, n. 90.
Decreto Attuativo 4.8.2022 del Ministero dello Sviluppo Economico (GU Serie Generale n. 195 del 22 agosto 2022).

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

ECONOMIA AZIENDALE
FINANZA AGEVOLATA
BONUS FIERE ITALIA 2022

CODICE CLASSIFICAZIONE

40
410
922

COLLEGAMENTI

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Cinzia MAROCCHINO

BRIEFING

Con la conversione in L. 91/2022 del D.L. Aiuti (D.L. 50/2022) è stato introdotto l'articolo 25bis contenente disposizioni per favorire la partecipazione a manifestazioni fieristiche internazionali organizzate in Italia.

In particolare, alle imprese con sede operativa in Italia che dal 16 luglio al 31 dicembre 2022, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico un buono del valore di 10.000 euro.

Si precisa che in data 22 agosto 2022 è stato pubblicato altresì il decreto attuativo 4 agosto del Ministero dello Sviluppo Economico recante le modalità di richiesta e ottenimento dell'incentivo. A tal fine si fa presente che il buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario in modalità esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Di seguito si riepilogano gli aspetti salienti della disciplina dell'agevolazione.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 52/2022

PAGINA

2/5

AMBITO APPLICATIVO

Destinatario della nuova misura di sostegno introdotta con la conversione in Legge del “decreto Aiuti” sono le imprese con sede operativa nel territorio nazionale che, durante il periodo che va dal **16 luglio 2022** (data di entrata in vigore della legge 91/2022) al **31 dicembre 2022**, partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia.

Si tratta, nel dettaglio, degli eventi inclusi nel calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome.

L'impresa richiedente dovrà inoltre possedere i seguenti requisiti:

- ❖ avere la sede operativa nel territorio nazionale e essere iscritta al Registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente;
- ❖ avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni internazionali incluse nel calendario fieristico;
- ❖ avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a uno o più di quegli eventi;
- ❖ non essere sottoposta a procedura concorsuale e non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione (anche volontaria), di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente;
- ❖ non essere destinataria di sanzioni interdittive *ex* articolo 9, comma 2, lettera *d*), Dlgs 231/2001 (esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi o eventuale revoca di quelli già concessi) e di non trovarsi in altre condizioni che, secondo la legge, sono causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o sono, comunque, a ciò ostative;
- ❖ non avere ricevuto altri contributi pubblici per le stesse finalità;
- ❖ conoscere le finalità del buono nonché le spese e gli investimenti con esso rimborsabili.

SPESE AMMISSIBILI

Le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, ammissibili all'agevolazione, sono quelle consistenti in:

- a) spese per l'affitto degli spazi espositivi. Oltre all'affitto degli spazi espositivi, rientrano in tale categoria le spese relative al pagamento di quote per servizi assicurativi e altri oneri obbligatori previsti dalla manifestazione fieristica;
- b) spese per l'allestimento degli spazi espositivi, comprese le spese relative a servizi di progettazione e di realizzazione dello spazio espositivo, nonché all'esecuzione di allacciamenti ai pubblici servizi;
- c) spese per la pulizia dello spazio espositivo;
- d) spese per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche, compresi gli oneri assicurativi e similari connessi, nonché le spese per i servizi di facchinaggio o di trasporto interno nell'ambito dello spazio fieristico;

- e) spese per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
- f) spese per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni varie;
- g) spese per l'impiego di hostess, steward e interpreti a supporto del personale aziendale;
- h) spese per i servizi di catering per la fornitura di buffet all'interno dello spazio espositivo;
- i) spese per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di brochure di presentazione, di poster, cartelloni, flyer, cataloghi, listini, video o altri contenuti multimediali, connessi alla partecipazione alla manifestazione fieristica.

Non sono ammesse all'agevolazione le spese relative a imposte e tasse. L'imposta sul valore aggiunto è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.

MISURA DEL BONUS E MODALITÀ DI RILASCIO DEL BUONO

Alle imprese richiedenti, in possesso dei requisiti suddetti, è rilasciato dal Ministero dello sviluppo economico un buono del valore di **10.000 euro**, valido sino al 30 novembre 2022, da utilizzare per il rimborso delle spese e dei relativi investimenti sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni, nel limite del 50% di quanto effettivamente speso.

Nel dettaglio, l'iter di accesso all'agevolazione si compone di due fasi principali:

- 1) Trasmissione della richiesta per ottenimento del buono;
- 2) Trasmissione dell'istanza di rimborso ai fini dell'erogazione del buono.

RICHIESTA PER OTTENIMENTO DEL BUONO

In ordine alla prima fase, si precisa che il decreto attuativo stabilisce che il buono fiere può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario, mediante il proprio legale rappresentante, in modalità esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero dello sviluppo economico, sezione "Buono Fiere", dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì, a decorrere dal 9 settembre 2022.

L'iter di presentazione della domanda per il rilascio del buono prevede l'espletamento delle seguenti attività:

- (i). Accesso del soggetto proponente alla procedura informatica, attraverso CNS (Carta nazionale dei servizi);
- (ii). Immissione delle informazioni e dei dati richiesti per la compilazione della domanda nella procedura informatica;
- (iii). Finalizzazione della domanda.

All'atto della richiesta l'impresa dovrà comunicare un indirizzo di posta elettronica certificata valido e funzionante nonché le coordinate di un conto corrente bancario a sé intestato.

Il richiedente dovrà inoltre attestare inoltre di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa.

Le domande si intendono correttamente trasmesse esclusivamente a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta trasmissione.





Inoltre, il ministero dello Sviluppo economico, ricevuta la richiesta, eroga il buono inviandolo all'indirizzo Pec segnalato nell'istanza. Con il ricevimento del Buono si conclude la prima fase di accesso all'agevolazione.

Si tenga presente che nell'attribuzione delle somme, il MISE terrà conto sia dell'ordine temporale di ricezione delle domande sia del tetto di spesa autorizzata per l'anno 2022, fissato in 34 milioni di euro. La comunicazione di esaurimento delle risorse disponibili è disposta con provvedimento del Direttore generale per gli incentivi alle imprese e pubblicazione sul sito internet del Ministero e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e porta alla chiusura dello sportello di presentazione delle domande.

ISTANZA DI RIMBORSO ED EROGAZIONE DEL BUONO

Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione, i soggetti beneficiari devono presentare con le modalità che saranno indicate con successivo provvedimento, in ogni caso entro il 30 novembre 2022 (data di scadenza del buono), attraverso la stessa piattaforma predisposta per richiedere l'assegnazione del contributo, l'istanza di rimborso delle spese e investimenti affrontati per la partecipazione alle fiere internazionali: questo può arrivare al massimo al 50% di quanto effettivamente sostenuto e, in ogni caso, è contenuto entro il limite dell'importo riconosciuto.

All'istanza di rimborso deve essere allegata:

-  copia del buono fiere,
-  copia delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti, con il relativo dettaglio,
-  copia della documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse,
-  apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà mediante la quale il soggetto beneficiario attesta la avvenuta, effettiva partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.

Si precisa che per sole istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione in ordine all'avvenuta partecipazione deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell'agevolazione.

Per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della richiesta: in caso di mancata o incompleta presentazione della documentazione, il rimborso non viene erogato. Diversamente, per le istanze per le quali le verifiche di possesso dei requisiti si concludano con esito positivo, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa verifica della vigenza della regolarità contributiva del soggetto beneficiario, tramite l'acquisizione d'ufficio, ai sensi dell'articolo 44-bis D.P.R. 445/2000, del documento unico di regolarità contributiva (Durc) e dell'assenza, nei casi previsti dalla vigente normativa, di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis D.P.R. 602/1973.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 52/2022

PAGINA

5/5

LIMITI E CONDIZIONI

Si applicano a queste disposizioni i limiti e le condizioni di cui:

- ☞ al Regolamento Ue 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" (il limite è di 200.000 euro, un'impresa unica che opera nel settore del trasporto di merci su strada per conto terzi non può superare 100.000 euro),
- ☞ al Regolamento Ue 1407/2013 della Commissione, del 18.12.2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo e
- ☞ al Regolamento Ue 717/2014 della Commissione, del 27.06.2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Si precisa che il limite è verificato nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo di tre anni da prendere in considerazione ai fini dei citati regolamenti deve essere valutato su base mobile, nel senso che, in caso di nuova concessione di un aiuto "de minimis", si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi nell'esercizio finanziario in questione e nei due esercizi finanziari precedenti.

È rimessa ad un decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico l'emanazione di eventuali ulteriori disposizioni attuative.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

È opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del bonus fiere in esame, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della domanda di ammissione, dovrà essere affidato uno specifico incarico in tal senso allo STUDIO ADRIANI, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere. A tal fine si ricorda che il buono potrà essere richiesto in modalità esclusivamente telematica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del MISE, [a decorrere dal 9 settembre 2022, fino ad esaurimento delle risorse disponibili.](#)

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)
dott.ssa Adriana ADRIANI